

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Parere della I Commissione)	7
Missioni vevoli nella seduta del 14 luglio 2004	3	(Sezione 3 – Parere della V Commissione)	7
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 4 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	7
Procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	4	(Sezione 5 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	8
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 6 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	8
Documento ministeriale (Trasmissione)	4	(Sezione 7 – Ordini del giorno)	10
Autorità della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento)	4	Disegno di legge di conversione n. 5086	11
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	5	(Sezione 1 – Parere della I Commissione)	11
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 2 – Parere della V Commissione)	11
Disegno di legge di conversione n. 5087	6	(Sezione 3 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	11
(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili)	6	(Sezione 4 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	13
		(Sezione 5 – Proposte emendative riferite all'articolo 1 del decreto-legge)	13
		(Sezione 6 – Ordini del giorno)	19

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 14 luglio 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benvenuto, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buemi, Buttiglione, Carboni, Cè, Cicu, Cola, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Leo, Lettieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pisapia, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rodeghiero, Rotondi, Ruggieri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buemi, Buttiglione, Carboni, Cè, Cicu, Cola, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Leo, Lettieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli,

Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pisapia, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rodeghiero, Rotondi, Ruggieri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Annuncio di proposte di legge.

In data 13 luglio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SINISCALCHI: « Modifica all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati » (5138);

ROSATO: « Disposizioni per il riconoscimento del Centro di ricerche storiche di (Rovigno) » (5139);

FIORI: « Modifiche al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di affidamento e gestione di opere strategiche di interesse nazionale » (5140).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

FIORI: «Regolamentazione giuridica dei partiti politici» (5046) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.*

II Commissione (Giustizia):

STUCCHI: «Modifiche all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, in materia di depenalizzazione degli illeciti penali» (4983) *Parere delle Commissioni I, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

TITI DE SIMONE: «Disposizioni in materia di utilizzazione del personale docente fuori ruolo per il funzionamento delle biblioteche scolastiche» (4008) *Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una delibrazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 5 luglio 2004, l'onorevole Ugo Parolo ha rappresentato alla Presidenza — riservandosi di allegare la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (giudice di pace di Lecco, proc. n. 178/04 Mod. 21 bis) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezioni riunite in sede di controllo, collegio III, costo del lavoro — con lettera in data 13 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il referto riguardante il contratto collettivo di lavoro del personale non dirigente del comparto agenzie fiscali.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettere del 24 giugno 2004, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea BRUSCO ed altri n. 9/4781/1, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 marzo 2004, SCHERINI n. 9/4781/2, accolto dal Governo nella medesima seduta, RUZZANTE n. 9/4781/21, modificato e accolto come raccomandazione dal Governo nella medesima seduta, concernenti disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e SINISCALCHI ed altri n. 9/3709/6, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 marzo 2003, concernente iniziative di prevenzione dei fenomeni di violenza negli stadi.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 12 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la segnalazione dell'Autorità in merito agli effetti distorsivi della concor-

renza derivanti dall'articolo 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante « Legge quadro in materia di lavori pubblici ».

Questo documento sarà trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 maggio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2002/30/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di

restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della comunità **(394)**.

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 23 agosto 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2004, N. 158, CONCERNENTE PERMANENZA IN CARICA DEGLI ATTUALI CONSIGLI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI DIFESA D'UFFICIO E PROCEDIMENTI CIVILI DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI, NONCHÉ DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (5087)

(A.C. 5087 – Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-ter. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, secondo periodo, le parole da: « Tale numero » fino alla fine del comma 2 sono sostituite dalle seguenti: « e ammonta, rispettivamente, a non meno di nove e quindici unità, con durata di quattro e cinque anni ».*

b) *al comma 3, le parole: « nei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « nel comma 1, su proposta dei rispettivi Ordini e Collegi ».*

1-quater. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, sono aggiunte, in fine, le parole: « unitamente a quelli degli ordini e collegi delle professioni sanitarie scaduti all'entrata in vigore della presente scaduti all'entrata in vigore della presente legge, in modo che tutti coloro che, in qualunque modo e forma, svolgono la professione, si

iscrivano, entro il 31 dicembre 2004, all'albo, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e partecipino alle elezioni ».

1. 5. Bertolini, Lo Presti, Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, secondo periodo, le parole da: « Tale numero » fino alla fine del comma 2 sono sostituite dalle seguenti: « e ammonta, rispettivamente, a non meno di nove e quindici unità, con durata di quattro e cinque anni ».*

b) *al comma 3, le parole: « nei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « nel comma 1, su proposta dei rispettivi Ordini e Collegi ».*

***1. 3.** Bertolini, Lo Presti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, secondo periodo, le parole da: « Tale numero » fino alla fine del comma 2 sono sostituite dalle seguenti: « e ammonta, rispettivamente, a non meno di nove e quindici unità, con durata di quattro e cinque anni ».*

b) al comma 3, le parole: « nei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « nel comma 1, su proposta dei rispettivi Ordini e Collegi ».

***1. 6.** Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, sono aggiunte, in fine, le parole: « unitamente a quelli degli ordini e collegi delle professioni sanitarie scaduti all'entrata in vigore della presente legge, in modo che tutti coloro che, in qualunque modo e forma, svolgono la professione, si iscrivano, entro il 31 dicembre 2004, all'albo, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e partecipino alle elezioni ».

****1. 4.** Bertolini, Lo Presti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, sono aggiunte, in fine, le parole: « unitamente a quelli degli ordini e collegi delle professioni sanitarie scaduti all'entrata in vigore della presente legge, in modo che tutti coloro che, in qualunque modo e forma, svolgono la professione, si iscrivano, entro il 31 dicembre 2004, all'albo, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e partecipino alle elezioni ».

****1. 7.** Mazzoni.

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato B) del decreto legislativo 30 luglio 2003, n. 196, non si applicano alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo decreto legisla-

tivo, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.

3. 1. Guido Giuseppe Rossi.

(A.C. 5087 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5087 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5087 – Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di

difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 173, le parole: « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

ART. 2.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2005.

ART. 3.

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 180, comma 1, le parole: « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 »;

b) all'articolo 180, comma 3, le parole: « entro un anno dall'entrata in vigore del codice » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2005 »;

c) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: « 30 settembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

ART. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5087 – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia più lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati ».

(A.C. 5087 – Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 30 settembre 2004.

1. 10. Mantini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-ter. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole da: « Tale numero » fino alla fine del

comma 2 sono sostituite dalle seguenti: « e ammonta, rispettivamente, a non meno di nove e quindici unità, con durata di quattro e cinque anni ».

b) al comma 3, le parole: « nei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « nel comma 1, su proposta dei rispettivi Ordini e Collegi ».

1-*quater*. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, sono aggiunte, in fine, le parole: « unitamente a quelli degli ordini e collegi delle professioni sanitarie scaduti all'entrata in vigore della presente legge, in modo che tutti coloro che, in qualunque modo e forma, svolgono la professione, si iscrivano, entro il 31 dicembre 2004, all'albo, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e partecipino alle elezioni ».

1. 5. Bertolini, Lo Presti, Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*ter*. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole da: « Tale numero » fino alla fine del comma 2 sono sostituite dalle seguenti: « e ammonta, rispettivamente, a non meno di nove e quindici unità, con durata di quattro e cinque anni ».

b) al comma 3, le parole: « nei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « nel comma 1, su proposta dei rispettivi Ordini e Collegi ».

***1. 3.** Bertolini, Lo Presti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*ter*. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole da: « Tale numero » fino alla fine del

comma 2 sono sostituite dalle seguenti: « e ammonta, rispettivamente, a non meno di nove e quindici unità, con durata di quattro e cinque anni ».

b) al comma 3, le parole: « nei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « nel comma 1, su proposta dei rispettivi Ordini e Collegi ».

***1. 6.** Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*ter*. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, sono aggiunte, in fine, le parole: « unitamente a quelli degli ordini e collegi delle professioni sanitarie scaduti all'entrata in vigore della presente legge, in modo che tutti coloro che, in qualunque modo e forma, svolgono la professione, si iscrivano, entro il 31 dicembre 2004, all'albo, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e partecipino alle elezioni ».

****1. 4.** Bertolini, Lo Presti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*ter*. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, sono aggiunte, in fine, le parole: « unitamente a quelli degli ordini e collegi delle professioni sanitarie scaduti all'entrata in vigore della presente legge, in modo che tutti coloro che, in qualunque modo e forma, svolgono la professione, si iscrivano, entro il 31 dicembre 2004, all'albo, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e partecipino alle elezioni ».

****1. 7.** Mazzoni.

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato B) del decreto legislativo 30 luglio 2003, n. 196, non si applicano alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.

3. 1. Guido Giuseppe Rossi.

(A.C. 5087 – Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il provvedimento di proroghe in materia di giustizia,

impegna il Governo

a non adottare ulteriori provvedimenti vigenti di proroga nelle predette materie.

9/5087/1. Ruzzante, Folena.

La Camera,

premesso che:

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 sono state modificate le disposizioni relative all'accesso negli albi professionali, per renderle coerenti con la riforma dei cicli di studi universitari e la nuova laurea di primo livello (cosiddetta laurea europea);

l'articolo 4, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, prevede che il Governo predisponga un regolamento relativo alle procedure elettorali nonché all'esercizio della domestica giurisdizione al fine di garantire:

nel primo caso l'adeguata e proporzionata presenza negli organi collegiali dei laureati di primo livello iscritti negli albi;

nel secondo caso l'esercizio della giurisdizione domestica fra pari;

nonostante l'apparente semplicità nei predetti regolamenti il Governo non ha provveduto ad emetterli, invece prorogando la durata dei consigli nazionali e locali di (alcune) delle categorie interessate all'ingresso dei laureati di primo livello sino al 30 giugno 2004, così con l'effetto di inibire il processo di rinnovo democratico di questi organi;

ma anche l'ulteriore tempo di questa proroga pare essere trascorso invano perché, pressoché alle soglie della sua scadenza (e dopo oltre due anni e mezzo dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001), ancora non vi è traccia di questo semplicissimo regolamento, reso ancor più semplice dall'entrata in vigore dell'articolo 117 novellato dalla Costituzione che, nel riparto delle competenze concorrenti Stato-regioni, ha limitato il potere statale di modifiche regolamentari all'ordinamento;

impegna il Governo

all'emanazione del regolamento entro e non oltre il 30 ottobre garantendo il diritto di elettorato attivo e passivo ai laureati triennali.

9/5087/2. Mantini.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE
24 GIUGNO 2004, N. 156, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER IL
RIPIANO DELLA SPESA FARMACEUTICA (5086)**

(A.C. 5086 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 5086 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

preso atto dei chiarimenti forniti dal
Governo, per cui:

l'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA) dovrebbe essere operativa nel pros-
simo mese di settembre e in condizioni di
svolgere le funzioni che il provvedimento
le affida in ordine alla verifica dell'anda-
mento della spesa farmaceutica e alla
adozione di ulteriori provvedimenti cor-
rettivi;

l'ampliamento delle tipologie di
farmaci esclusi dall'applicazione del de-
creto-legge, disposto dalla Commissione di
merito, non pregiudica l'effettivo conseguimento
dell'obiettivo del recupero dello
scostamento della spesa farmaceutica nel-
l'anno in corso;

NULLA OSTA

*sugli emendamenti trasmessi dall'assem-
blea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3 Meduri, 1.4 Luc-
chese, 1.12 Dorina Bianchi, 1.22 e 1.23
Burtone, 1.29, 1.40 e 1.41 Labate, 1.43
Battaglia, 1.45 e 1.47 Labate, 1.49 Meduri,
1.50 Battaglia, 1.53 e 1.54 Meduri, 1.55
Maura Cossutta, 1.57 Burtone, 1.58 Bat-
taglia, 1.59 Valpiana, 1.61 Battaglia, in
quanto suscettibili di determinare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica
privi di idonea quantificazione e coper-
tura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 1.

(A.C. 5086 - Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 24 giugno 2004,
n. 156, recante interventi urgenti per il
ripiano della spesa farmaceutica è conver-
tito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Per l'anno 2004 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) per l'assistenza farmaceutica convenzionata resta stabilito al 13 per cento dell'importo della spesa sanitaria corrispondente al livello con cui concorre lo Stato ai sensi dell'accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001, come rideterminato da successivi provvedimenti legislativi. Lo scostamento per il predetto anno rispetto a tale importo è valutato tenendo conto del livello di spesa farmaceutica registrato nel 2003, incrementato su base annua del tasso di variazione medio registrato nel primo trimestre 2004.

2. Lo scostamento sulla base del procedimento di cui al comma 1 è complessivamente valutato in 1.365 milioni di euro, rideterminato, al netto dell'IVA, in 1.241 milioni di euro. L'entità del relativo ripiano da effettuarsi attraverso uno sconto sulla quota spettante al produttore, ai sensi del comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è pari a 745 milioni di euro, corrispondente al 60 per cento dello scostamento indicato al netto dell'IVA. In fase di applicazione, in attesa degli esiti delle verifiche trimestrali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di cui al comma 4, l'onere da attribuirsi a carico del produttore mediante lo sconto è pari a 495 milioni di euro, corrispondente al valore in ricavo industria del predetto ripiano.

3. Il produttore, per i farmaci destinati al mercato interno e rimborsabili dal SSN, ad esclusione dei prodotti dispensati in ospedale, dei medicinali inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre

2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, dei prodotti emoderivati, dovrà calcolare, sul proprio margine, definito all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla distribuzione intermedia e nel caso di forniture dirette alle farmacie direttamente a queste ultime, uno sconto ulteriore del 6,8 per cento pari al 4,12 per cento sul prezzo al pubblico, IVA compresa. Il grossista dovrà trasferire tale sconto alle farmacie le quali, nel richiedere al SSN i rimborsi per l'assistenza farmaceutica erogata, dovranno applicare lo sconto ottenuto dal produttore. Per i prodotti rimborsabili ceduti non attraverso il SSN, le farmacie applicheranno all'acquirente il medesimo sconto. Le quote di spettanza al grossista e alla farmacia restano quelle definite all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Il margine per il produttore rideeterminato ai sensi del presente articolo sarà applicato dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il periodo necessario al ripiano dello sfondamento. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) verifica trimestralmente tramite l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OSMED) e co munica al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonchè alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la differenza tra la spesa a carico del SSN e il valore determinato quale prodotto tra consumi e prezzi in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di apportare, se necessario, gli opportuni aggiustamenti.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5086 – Sezione 4)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE***All'articolo 1:*

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di assicurare il rispetto dell'equilibrio finanziario entro i limiti di cui al comma 1, l'AIFA adotta le misure previste dall'articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 »;

al comma 3, dopo le parole: « prodotti emoderivati, » *sono inserite le seguenti:* « plasmatici e da DNA ricombinante, »;

al comma 4, dopo le parole: « dello sfondamento » *sono inserite le seguenti:* « effettivo dell'anno 2004 » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Nel rinnovo dell'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, vengono ridefiniti i criteri, le modalità e le quote di attribuzione del ripiano a ciascuna regione ».

(A.C. 5086 – Sezione 5)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Entro il mese di agosto 2004, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco

(AIFA), ridetermina il tetto di spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2004 e seguenti, avuto riguardo all'aumento dei cittadini aventi diritto verificatosi a seguito della regolarizzazione degli immigrati extracomunitari, dell'immissione in fascia A di farmaci antistaminici, nonché dell'immissione in fascia A di nuovi farmaci per la cura di patologie croniche degenerative gravi.

1. 22. Burtone, Battaglia, Zanella, Galeazzi, Labate, Valpiana, Maura Cossutta, Meduri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: trimestre *con la seguente:* semestre.

1. 53. Meduri, Labate, Battaglia, Valpiana, Zanella, Maura Cossutta, Burtone, Galeazzi.

Al comma 2, premettere le parole: In attesa degli esiti delle verifiche trimestrali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di cui al comma 4,

1. 54. Meduri, Labate, Battaglia, Valpiana, Zanella, Maura Cossutta, Burtone, Galeazzi.

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai sensi del punto 9, lettera e), dell'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, stipulato l'8 agosto 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001, in fase di prima applicazione il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), entro il 30 settembre 2004, verificata l'entità dello scostamento reale relativo al primo semestre dell'anno in corso, provvede a rinegoziare la quota di scostamento non coperta dal presente decreto nell'ambito dei rapporti Stato-regioni relativamente alle quote di adegua-

mento del Fondo sanitario nazionale 2004 ai Livelli essenziali di assistenza della spesa farmaceutica.

- 1. 29.** Labate, Battaglia, Zanella, Galeazzi, Burtone, Valpiana, Maura Cossutta, Meduri.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: in fase di aggiungere la seguente: prima.

- 1. 56.** Zanella, Galeazzi, Battaglia, Labate, Meduri, Maura Cossutta, Burtone.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: trimestrali con la seguente: semestrali.

- 1. 55.** Maura Cossutta, Battaglia, Meduri, Labate, Zanella, Burtone, Galeazzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad adottare misure atte a garantire il rispetto da parte delle regioni dei Livelli essenziali di assistenza farmaceutica, nonché ad evitare ulteriori oneri e disagi per i cittadini.

- 1. 57.** Burtone, Battaglia, Petrella, Zannotti, Labate, Maura Cossutta, Valpiana, Meduri.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dispensati in ospedale aggiungere le seguenti: dei medicinali con prezzo al pubblico non superiore ai 6 euro,

- 1. 24.** Battaglia, Galeazzi, Labate, Zanella, Burtone, Valpiana, Maura Cossutta, Meduri.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dispensati in ospedale aggiungere le seguenti: dei medicinali senza copertura brevettale,

- *1. 23.** Burtone, Meduri.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dispensati in ospedale aggiungere le seguenti: dei medicinali senza copertura brevettale,

- *1. 58.** Battaglia, Zanella, Galeazzi, Valpiana, Maura Cossutta.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Tale sconto del 6,8 per cento è indicato in fattura dalle imprese sotto la voce «sconto del 6,8 per cento a favore del Servizio sanitario nazionale», ed è versato dalle medesime imprese mensilmente, entro i primi 10 giorni successivi al mese di competenza, in un apposito conto corrente infruttifero della Tesoreria unica individuato allo scopo dal Ministero dell'economia e delle finanze. Trimestralmente, la somma giacente presso tale conto viene devoluta alle regioni, secondo un piano di riparto elaborato dal CIPE, sentiti il Ministero della Salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

- 1. 12.** Dorina Bianchi, Lucchese, Peretti, Giuseppe Drago.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dello sfondamento con le seguenti: del cinquanta per cento dello sfondamento, cioè 247,5 milioni di euro; il restante cinquanta per cento dello sfondamento, cioè 247,5 milioni di euro, è recuperato in modo differenziato da ogni produttore in base alla sua partecipazione allo sfondamento. Ogni produttore deve presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto una dichiarazione autocertificativa al Ministero della salute attestante il tasso di variazione media nel primo trimestre 2004 rispetto al primo trimestre 2003 e le vendite complessive in valori realizzate nel primo trimestre 2004 per i prodotti indicati nel comma 3. Il Ministero della salute comunica ad ogni produttore l'entità della quota di sfondamento di ogni singolo produttore, che deve

essere recuperata applicando uno sconto ulteriore come indicato nel comma 3, che ogni produttore applica sino al ripiano della sua quota di sfondamento.

1. 4. Lucchese.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dello sfondamento con le seguenti: del cinquanta per cento dello sfondamento. Il restante cinquanta per cento dello sfondamento è recuperato in modo differenziato da ogni produttore in base alla sua partecipazione allo sfondamento determinata con idonea procedura indicata con successivo provvedimento del Ministro della salute.

1. 3. Meduri, Lusetti.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: semestralmente.

1. 59. Valpiana, Battaglia, Meduri, Labate, Zanella, Maura Cossutta, Burtone, Galeazzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle attività produttive e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'AIFA, provvede a determinare nuove modalità per la definizione di un nuovo sistema dei prezzi dei farmaci, negoziando con le imprese produttrici, criteri orientati all'applicazione di un prezzo di riferimento per categoria terapeutica omogenea, nonché tempi e modalità perché le aziende possano riallineare le proprie specialità a tale prezzo tenuto conto dell'andamento dei prezzi per le relative categorie omogenee a livello del mercato europeo.

1. 61. Battaglia, Labate, Meduri, Valpiana, Zanella, Maura Cossutta, Burtone, Galeazzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. A far data dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AIFA, nel provvedere alla revisione periodica del prontuario, ogni qualvolta viene decisa l'immissione di nuovi farmaci attraverso la specifica valutazione di costo-efficacia, deve inoltre assumere, come termine di confronto, il prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea, considerando, di volta in volta, l'opportunità di una contestuale esclusione dei farmaci resi non più indispensabilmente erogabili a seguito delle nuove immissioni.

1. 62. Labate, Battaglia, Meduri, Valpiana, Zanella, Maura Cossutta, Burtone, Galeazzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al fine di verificare l'efficacia e l'incidenza sulla spesa farmaceutica dell'andamento prescrittivo di farmaci appartenenti alla stessa classe terapeutica o dotati di analoghe indicazioni, nonché di quelli destinati alle patologie neurodegenerative dell'invecchiamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con appositi provvedimenti stabilisce che i fondi rotativi per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonché il fondo speciale per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, nonché i fondi per la ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, devono essere utilizzati almeno in una misura non inferiore allo 0,3 per cento

dagli istituti pubblici di ricerca al fine di effettuare ricerche cliniche comparative sull'efficacia e qualità dei farmaci.

- 1. 40.** Labate, Battaglia, Burtone, Zanella, Galeazzi, Valpiana, Maura Cossutta, Meduri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al fine di prevenire *trend* anormali di aumento della spesa farmaceutica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su proposta dell'AIFA, predispone linee guida volte a disciplinare le modalità con cui le regioni, in accordo con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta, predispongono strumenti volti ad attuare nelle ASL territoriali modelli di *budget* di distretto basati sul numero di pazienti afferenti ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, sul numero delle patologie più rilevanti occorse durante l'anno precedente, sul numero dei farmaci prescritti, e sul costo delle terapie per paziente, al fine di monitorare, razionalizzare e qualificare l'andamento della spesa farmaceutica, istituendo altresì sistemi di incentivazione verso modelli prescrittivi volti alla razionalizzazione e qualità della spesa farmaceutica per assistito.

- 1. 41.** Labate, Burtone, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Meduri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al fine di prevenire *trend* anormali di aumento della spesa farmaceutica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'AIFA, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

sentite le organizzazioni rappresentative dei produttori, vengono disciplinate le modalità con cui, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono stipulare protocolli d'intesa e accordi convenzionali con le associazioni rappresentative dei produttori di farmaci, volti a regolare o limitare anche temporaneamente le forme promozionali dei farmaci, sia verso i medici prescrittori che verso le farmacie, nonché a stabilire i limiti alle variazioni annue dei prezzi dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, al fine di tutelare il cittadino consumatore, e a disciplinare le modalità in materia di distribuzione diretta dei farmaci.

- 1. 43.** Battaglia, Burtone, Zanella, Labate, Galeazzi, Valpiana, Maura Cossutta, Meduri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al fine di prevenire *trend* anormali di aumento della spesa farmaceutica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su proposta dell'AIFA, sentite le organizzazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti, predispone linee guida volte a incentivare la prescrizione da parte del medico del principio attivo del farmaco, anziché del nome commerciale, consentendo così al farmacista di poter consegnare, tra i diversi farmaci identici, quello meno costoso.

- 1. 42.** Burtone, Labate, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Meduri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro

della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su proposta dell'AIFA, predispone, sentite le imprese produttrici di farmaci, le modalità attraverso le quali costituire confezioni ottimali di farmaci, almeno per le patologie più rilevanti, relativamente a dosaggi e numero di unità posologiche, nonché l'uso da parte dei medici prescrittori di « confezioni start » di nuovi farmaci, per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e più costose, nonché verificarne la tollerabilità e l'efficacia rispetto allo stato di salute generale dei cittadini consumatori.

1. 44. Battaglia, Burtone, Labate, Meduri, Zanella, Maura Cossutta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al fine di ottenere il contenimento della spesa farmaceutica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su proposta dell'AIFA, predispone, sentite le imprese produttrici di farmaci, le modalità attraverso le quali costituire « confezioni start » di nuovi farmaci, per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e più costose, nonché verificarne la tollerabilità e l'efficacia rispetto allo stato di salute generale dei cittadini consumatori.

1. 63. Labate, Battaglia, Meduri, Valpiana, Zanella, Maura Cossutta, Burtone, Galeazzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al fine di razionalizzare e qualificare la spesa farmaceutica a seguito dell'introduzione nel Prontuario terapeutico

nazionale di nuovi farmaci e incentivare le modalità prescrittive secondo le regole della buona pratica clinica e della medicina basata sull'evidenza, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'AIFA, adotta linee guida volte a:

a) promuovere la partecipazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta alle sperimentazioni cliniche di nuovi farmaci al fine di definire il rapporto tra rischi e benefici dei nuovi farmaci e verificare la loro utilizzazione nella pratica clinica corrente;

b) consolidare ed estendere la rete dei comitati etici operanti a livello locale al fine di valutare garanzie etiche ed efficacia scientifica delle sperimentazioni di farmaci di fase 2 e 3;

c) promuovere la sperimentazione di farmaci di fase 1 sulla base degli accertamenti effettuati dall'Istituto superiore di sanità, al fine di garantire la partecipazione delle strutture di ricerca pubbliche e private ai progetti di ricerca.

1. 45. Labate, Burtone, Battaglia, Zanella, Galeazzi, Valpiana, Maura Cossutta, Meduri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al fine di razionalizzare e qualificare la spesa dei farmaci antidolorifici per tutte le patologie che determinano dolore acuto e severo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'AIFA, adotta linee guida finalizzate a garantire una adeguata infor-

mazione e formazione sulla terapia del dolore, in conformità e attuazione delle norme vigenti in materia di somministrazione di oppiacei.

- 1. 46.** Burtone, Labate, Galeazzi, Zanella, Valpiana, Maura Cossutta, Meduri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'AIFA, con proprio provvedimento e previa negoziazione con le associazioni dei produttori di farmaci, provvede alla costituzione di un fondo per l'informazione indipendente sui farmaci, derivante dall'abbattimento di almeno il 5 per cento del costo sostenuto dai produttori per la pubblicità e la promozione dei farmaci.

- 1. 47.** Labate, Galeazzi, Battaglia, Burtone, Meduri, Zanella, Valpiana, Maura Cossutta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su proposta dell'AIFA, con propri provvedimenti disciplinari:

a) le modalità con cui devono avvenire l'informazione scientifica e la pubblicità da parte delle aziende farmaceutiche nei confronti dei medici, degli operatori sanitari e dei farmacisti;

b) il numero e le modalità di consegna dei campioni gratuiti da parte delle aziende produttrici di farmaci verso i medici;

c) l'offerta di prodotti promozionali, l'entità massima dei medesimi, il numero annuo di offerte da parte delle aziende produttrici di farmaci;

d) le modalità con cui gli operatori del Servizio sanitario nazionale possono partecipare alle iniziative promosse o finanziate dalle aziende farmaceutiche e, in accordo con la Commissione nazionale per l'educazione continua in medicina (ECM), possono provvedere a verificate l'adeguatezza degli interventi formativi, nonché ad accreditare i relativi punteggi.

- 1. 48.** Zanella, Burtone, Meduri, Valpiana, Folena, Galeazzi, Maura Cossutta, Battaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al fine di correlare i dati della spesa farmaceutica pubblica con la spesa farmaceutica totale, nel quadro generale di monitoraggio svolto dall'Agenzia italiana del farmaco, a partire dal 1° luglio 2005 opera a regime la banca dati centrale sui farmaci in commercio in Italia istituita con l'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540. Gli operatori obbligati dal citato decreto n. 540 del 1992 trasmettono al portale della banca dati centrale, affidato con specifica convenzione alla gestione dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, le informazioni previste nei termini del 1° luglio 2005 per le industrie, i depositi e l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato; del 1° gennaio 2006 per i distributori intermedi dei farmaci; del 1° luglio 2006 per tutti gli altri operatori previsti nel decreto legislativo succitato. Detti adempimenti sono regolati dalle modalità indicate dal Ministro della salute.

- 1. 50.** Battaglia, Meduri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al fine di correlare i dati della spesa farmaceutica pubblica con la spesa farmaceutica totale, nel quadro generale di monitoraggio svolto dall'Agenzia italiana del farmaco, a partire dal 1° luglio 2005 opera a regime la banca dati centrale sui farmaci in commercio in Italia istituita con l'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540. Gli operatori obbligati dal citato decreto n. 540 del 1992 trasmettono al portale della banca dati centrale, affidato con specifica convenzione alla gestione dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, le informazioni previste nei termini del 1° gennaio 2006 per le industrie, i depositi e l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato; del 1° luglio 2006 per i distributori intermedi dei farmaci; del 1° gennaio 2007 per tutti gli altri operatori previsti nel decreto legislativo succitato. Detti adempimenti sono regolati dalle modalità indicate dal Ministro della salute.

1. 49. Meduri, Battaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'AIFA, adotta linee guida finalizzate a garantire un'adeguata informazione circa la sperimentazione di nuovi farmaci per la cura della malattia del morbo di Alzheimer.

1. 51. Burtone, Battaglia, Meduri, Zanella, Maura Cossutta, Zanotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'AIFA, adotta linee guida finalizzate a garantire un'adeguata informazione circa la sperimentazione di nuovi farmaci per la cura della malattia di Parkinson.

1. 52. Burtone, Battaglia, Meduri, Zanella, Maura Cossutta, Zanotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle attività produttive e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'AIFA, provvede a costituire un tavolo permanente di negoziazione con i produttori dei farmaci, i distributori, i farmacisti, le organizzazioni rappresentative dei medici prescrittori, al fine di costruire regole e obiettivi di un nuovo patto per la farmaceutica per gli anni 2005-2008.

1. 60. Galeazzi, Battaglia, Labate, Meduri, Valpiana, Zanella, Maura Cossutta, Burtone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 53 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le parole: « conseguono il » sono sostituite dalle seguenti: « sono in possesso del ».

1. 04. Galeazzi, Battaglia, Piglionica, Giacco, Labate, Castellani, Zanella, Zanotti, Gianni Mancuso, Maura Cossutta.

(A.C. 5086 – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la crescita tendenziale della spesa farmaceutica pubblica nei primi mesi del

2004, specie nei mesi di marzo e aprile, ripropone con urgenza l'individuazione delle cause di tale dinamica;

la responsabilità prevalente di questa impennata non può essere, solo attribuita, a torto o a ragione, all'attività promozionale delle imprese, ma investe anche le abitudini prescrittive dei medici, l'allentamento dei controlli sulle prescrizioni da parte delle regioni, l'attenuazione dell'incidenza del ticket per alcune regioni, oltreché a fattori fisiologici di natura demografica ed epidemiologica;

fermo restando che si dovrebbe agire su tutte le cause che determinano un incremento non sostenibile della spesa pubblica, sarebbe opportuno, comunque, incidere sulla promozione delle industrie farmaceutiche per poter valutare con precisione l'effetto di tale attività sul mercato e, sgombrando il campo da tale fattore, rilevare quanta parte della dinamica della spesa farmaceutica dipenda da altri fattori che andrebbero poi « aggrediti » con misure che non coinvolgano le imprese del farmaco;

il modo più rispettoso del principio di libertà di mercato per incidere sulla spesa promozionale sarebbe quello di permettere alle Associazioni di categoria del settore di poter regolare autonomamente il campo di attività dell'informazione scientifica, in sintonia con i contenuti di accordi politici eventualmente stipulati con le Istituzioni pubbliche competenti, anche se al momento, tutto ciò non è consentito dalla normativa Antitrust che prevede sanzioni pesantissime in caso di « autoregolamentazione », non solo relativamente a forme promozionali, ma anche a forme di distribuzione diretta e a prezzi dei farmaci non rimborsabili, pur se frutto di accordi ufficiali con Istituzioni dello Stato o con le regioni e, quindi, in funzione di un interesse pubblico prioritario;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fornire alle Associazioni dell'industria farmaceutica la

possibilità di stipulare accordi o convenzioni con le Istituzioni pubbliche a livello centrale per regolare, nell'interesse generale (controllo della dinamica della spesa pubblica, dei prezzi etc.), le forme di promozione dei farmaci sul mercato, nonché l'entità massima delle variazioni annue dei prezzi dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, invitando, nel contempo, le regioni ad operare, anch'esse, in tale senso in materia di distribuzione diretta dei farmaci (la richiesta di molte regioni, in proposito, è pressante, ma in assenza di una norma di copertura, l'industria farmaceutica non può accedere a nessuna richiesta di discutere accordi in tale materia).

9/5086/1. Lucchese.

La Camera,

premessi che:

il forte aumento della spesa farmaceutica pubblica nei primi mesi del 2004 necessita di un esame approfondito circa le cause che l'hanno determinato;

una forte responsabilità del suddetto aumento è stata attribuita comunque, a torto o a ragione, all'attività promozionale delle imprese;

è stato richiesto da più parti un impegno dell'Associazione industriale di categoria ad intervenire per contenere la spinta promozionale delle imprese, ma la possibilità di un tale tipo di intervento trova forti ostacoli e limitazioni nell'attuale quadro normativo;

analoghe difficoltà di iniziative si sono verificate nel campo di possibili autoregolamentazioni in materia di dinamica dei prezzi in classe « c », nonché in materia di eventuali accordi con le Regioni nel campo della distribuzione diretta dei farmaci;

è interesse generale del Paese che siano eliminati ostacoli giuridici all'attu-

zione di forme di autoregolamentazione in materia di attività promozionali, di aumenti dei prezzi dei farmaci in classe « c », nonché alla stipula di eventuali accordi con le Regioni al fine di limitare la dinamica della spesa farmaceutica pubblica,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative anche di carattere normativo, al fine di consentire alle Associazioni industriali del settore farmaceutico, d'intesa con le Istituzioni pubbliche competenti, che si abbia:

l'autoregolamentazione delle attività promozionali;

la limitazione delle variazioni annue dei prezzi dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale;

la stipula di accordi e convenzioni con le Regioni in materia di distribuzione diretta dei farmaci.

9/5086/2. Polledri, Leo.

La Camera,

premesso che:

il meccanismo di ulteriore sconto a carico dei produttori introdotto dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge in esame rischia di penalizzare le imprese farmaceutiche italiane e di medio-piccola dimensione che, come noto, possiedono nei loro listini medicinali dal prezzo contenuto e fuori brevetto;

l'impatto di risparmio che si produrrebbe estendendo anche a questi medicinali lo sconto aggiuntivo sarebbe estremamente contenuto, aggirandosi attorno ai 60-90 milioni di euro all'anno,

impegna il Governo

a monitorare l'impatto del risparmio richiamato in premessa al fine di escludere, eventualmente, con opportuni provvedimenti normativi, dal meccanismo dello

sconto aggiuntivo a carico dei produttori, i medicinali con prezzo al pubblico non superiore a 6 euro.

9/5086/3. Francesca Martini.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2004, è stato approvato un ordine del giorno (n. 9/4489/210) a firma Polledri, che impegnava il Governo ad assumere le opportune iniziative normative per definire una ripartizione più equilibrata del 60 per cento dell'eventuale sfondamento del tetto di spesa farmaceutica tra tutti i soggetti della filiera;

il decreto-legge in esame, in attesa delle verifiche trimestrali dell'Agenzia italiana del farmaco, ha posto a carico delle aziende farmaceutiche un importo pari a 495 milioni di euro, cifra che corrisponde, in pratica, al 40 per cento reale dello scostamento tendenziale;

secondo quanto emerso dal dibattito in Commissione, con l'approvazione, in sede referente, dell'emendamento del relatore 1.32, si è attribuito all'Agenzia italiana del farmaco il compito di provvedere alla gestione della quota di sfondamento residua del 20 per cento (pari a circa 250 milioni di euro);

in sede di trattativa con le parti interessate, il Ministro della salute si è impegnato a non porre il residuo 20 per cento a carico delle aziende farmaceutiche, ma a rivalutare il riparto degli oneri e delle responsabilità fra le diverse categorie coinvolte nella produzione, distribuzione e commercializzazione del farmaco,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di ulteriori opportune iniziative, anche di carattere normativo, affinché, attraverso l'intervento dell'Agenzia italiana del farmaco, volto ad assicurare il rispetto del tetto di spesa per

l'assistenza farmaceutica nell'esercizio finanziario in corso, la copertura del disavanzo residuo non sia posta solo a carico delle aziende farmaceutiche, ma sia previsto anche un coinvolgimento delle altre categorie di settore che operano nella distribuzione e commercializzazione del farmaco.

9/5086/4. Ercole.

La Camera,

premesso che:

l'aumento della spesa farmaceutica nei primi mesi del 2004 è legato non ad una situazione di emergenza estemporanea, ma ad una tendenza all'incremento dei consumi connessa ad una molteplicità di fattori strutturali;

tale situazione sollecita l'adozione di misure strutturali di razionalizzazione dei consumi e della spesa nel settore farmaceutico, per evitare che anche in futuro si debba ricorrere a strumenti eccezionali di ripiano dei relativi disavanzi;

uno strumento particolarmente utile ai fini della razionalizzazione della spesa è quello dell'introduzione di un sistema di incentivi al mercato dei farmaci generici, affinché nelle farmacie venga attuata una politica istituzionale di incentivo al consumo dei generici,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni interventi normativi affinché sia introdotto un sistema di incentivi alla vendita dei farmaci generici, tra cui l'accreditamento ai farmacisti, a fine anno, di una percentuale sulla cifra totale annua di liquidazione dei generici.

9/5086/5. Rizzi.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992 che recepiva la normativa

CEE 92/28 emanata il 31 marzo 1991 concernente la pubblicità dei farmaci, non riesce ad avere la dovuta efficacia necessaria a normare il pesante cambiamento delle realtà di mercato del settore farmaceutico sia dal punto di vista dell'offerta, ma soprattutto della domanda, richiedendo un adeguamento dello stesso nel comune interesse di tutte le componenti coinvolte nel comparto del farmaco, ma soprattutto nell'interesse del cittadino-paziente che potrà beneficiare come utente finale di una corretta ed etica informazione scientifica,

visto anche che la redigenda normativa riguardante la costituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco necessita parallelamente la revisione di un settore che non si può solo limitare ad un aspetto, ma che debba riguardare tutte le problematiche che investono tutta la filiera,

tenendo presente anche che alla Camera dei deputati giacciono delle proposte di legge volte a riformare la legge sopraccitata affinché possa essere possibile rivedere in modo inequivocabile i principi fondamentali che debbono guidare un settore ad alto impatto sociale,

fermo restando che ormai con la riforma del titolo V della Costituzione italiana, che permette alle regioni di avere autonomia in materia sanitaria, ha provocato un nuovo fenomeno che ha visto le stesse legiferare in modo differente sul tema dell'informazione scientifica del farmaco, creando squilibri e distorsioni dei meccanismi che regolano il settore,

preso atto che il Governo ha manifestato in Parlamento più volte tramite i suoi rappresentanti del Ministero della salute, la volontà di modificare il decreto legislativo n. 541 del 1992,

impegna il Governo:

affinché con il sostegno del Ministero della salute possano essere rapidamente adottate modifiche al decreto legislativo 541 del 1992, in modo che possano essere

definiti alcuni elementi fondamentali del provvedimento come le modalità con cui devono avvenire l'informazione scientifica e la pubblicità da parte delle aziende farmaceutiche nei confronti dei medici, degli operatori sanitari e dei farmacisti; il numero e le modalità di consegna dei campioni gratuiti da parte delle aziende produttrici di farmaci verso i medici; l'offerta di prodotti promozionali, l'entità massima dei medesimi, il numero annuo di offerte da parte delle aziende produttrici di farmaci; le modalità con cui gli operatori del Servizio sanitario nazionale possono partecipare alle iniziative promosse o finanziate dalle aziende farmaceutiche.

9/5086/6. Massidda, Di Virgilio, Lucchese, Minoli Rota, Castellani, Ercole.

La Camera,

premesso che:

il meccanismo dettato all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 156 del 2004, ai fini del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa farmaceutica del 13 per cento di cui alla legge n. 405 del 2001, prevede uno sconto del 6,8 per cento da calcolare sulla quota di spettanza del produttore;

tale meccanismo dispone l'applicazione dello sconto a tutte le vendite dei farmaci rimborsabili e, quindi, anche a quelle destinate ai privati, in contrasto con lo spirito e la lettera dell'articolo 48 della legge 326 del 2003 che prevede lo sconto al solo fine del contenimento della spesa farmaceutica pubblica, determinando così un onere aggiuntivo a carico delle industrie farmaceutiche;

il medesimo meccanismo amplifica fortemente il rischio di esportazioni parallele (verso i paesi europei dove i prezzi dei farmaci sono molto più elevati che in Italia) per i farmaci venduti a prezzo scontato, con ulteriore danno per le im-

prese farmaceutiche, e senza alcun beneficio in termini di contenimento della spesa farmaceutica pubblica;

considerato inoltre che:

il meccanismo definito all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 156 del 2004 risulta di complessa applicazione poiché prevede il trasferimento a valle dello sconto attraverso l'intera catena distributiva fino al Servizio sanitario nazionale e rende altresì difficoltosa l'individuazione del momento in cui l'importo del ripiano dei 495 milioni di euro imputati all'industria viene raggiunto,

impegna il Governo:

a monitorare l'impatto del risparmio realizzato attraverso le norme del decreto e, in caso di esiti negativi, a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative per individuare un meccanismo alternativo che preveda:

l'indicazione formale in fattura dello sconto del 6,8 per cento;

il versamento dello sconto del 6,8 per cento in un apposito conto corrente stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministero della salute;

la ripartizione del fondo così costituito da parte del CIPE a favore delle Regioni secondo criteri non automatici ma concordati con la Conferenza Stato-Regioni.

9/5086/7. Leo, Lucchese.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché si provveda ad adottare misure atte a garantire il rispetto da parte delle regioni dei livelli essenziali di assistenza

farmaceutica, nonché ad evitare ulteriori oneri e disagi per i cittadini.

9/5086/8. Ruzzante.

La Camera,

impegna il Governo

affinché adottati le opportune iniziative affinché al fine di verificare l'efficacia e l'incidenza sulla spesa farmaceutica dell'andamento prescrittivo di farmaci appartenenti alla stessa classe terapeutica o dotati di analoghe indicazioni, nonché di quelli destinati alle patologie neurodegenerative dell'invecchiamento, il ministro della salute, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ministro delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con appositi provvedimenti stabilisca che i fondi rotativi per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonché il fondo speciale per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, nonché i fondi per la ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, debbano essere utilizzati almeno in una misura non inferiore allo 0,3 per cento dagli istituti pubblici di ricerca al fine di effettuare ricerche cliniche comparative sull'efficacia e qualità dei farmaci.

9/5086/9. Innocenti.

La Camera,

impegna il Governo

affinché al fine di razionalizzare e qualificare la spesa farmaceutica a seguito dell'introduzione nel prontuario terapeutico nazionale di nuovi farmaci e incentivare le modalità prescrittive secondo le regole della buona pratica clinica e della

medicina basata sull'evidenza, il ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'AlFA, adotti linee guida volte a:

a) promuovere la partecipazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta alle sperimentazioni cliniche di nuovi farmaci al fine di definire il rapporto tra rischi e benefici dei nuovi farmaci e verificare la loro utilizzazione nella pratica clinica corrente;

b) consolidare ed estendere la rete dei comitati etici operanti a livello locale al fine di valutare garanzie etiche ed efficacia scientifica delle sperimentazioni di farmaci di fase 2 e 3;

c) promuovere la sperimentazione di farmaci di fase 1 sulla base degli accertamenti effettuati dall'Istituto superiore di sanità, al fine di garantire la partecipazione delle strutture di ricerca pubbliche e private ai progetti di ricerca.

9/5086/10. Montecchi.

La Camera,

impegna il Governo

affinché, al fine di razionalizzare e qualificare la spesa dei farmaci antidolorifici per tutte le patologie che determinano dolore acuto e severo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'AlFA, adotti linee guida finalizzate a garantire una adeguata informazione e formazione sulla terapia del dolore, in conformità e attuazione delle norme vigenti in materia di somministrazione di oppiacei.

9/5086/11. Nicola Rossi.

La Camera,

impegna il Governo

affinché, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'AlFA, adotti linee guida finalizzate a garantire un'adeguata informazione circa la sperimentazione di nuovi farmaci per la cura della malattia del morbo di Alzheimer.

9/5086/**12**. Magnolfi.

La Camera,

impegna il Governo

affinché, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'AlFA, adotti linee guida finalizzate a garantire un'adeguata informazione circa la sperimentazione di nuovi farmaci per la cura della malattia di Parkinson.

9/5086/**13**. Mosella.

La Camera,

impegna il Governo

affinché, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il ministro della salute, d'intesa con il ministro delle attività produttive e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'AlFA, provveda a costituire un tavolo permanente di negoziazione con i produttori dei farmaci, i distributori, i farmacisti, le organizzazioni

rappresentative dei medici prescrittori, al fine di costruire regole e obiettivi di un nuovo patto per la farmaceutica per gli anni 2005-2008.

9/5086/**14**. Burtone.

La Camera,

impegna il Governo

affinché adotti le opportune iniziative volte a modificare la disciplina relativa ai medici che partecipano ai concorsi, di cui all'articolo 53 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, nel senso di sostituire le parole: « conseguono il » con le seguenti: « sono in possesso del ».

9/5086/**15**. Meduri.

La Camera,

in sede di approvazione del decreto-legge 156 del 24 giugno 2004 recante interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica;

impegna il Governo

a monitorare l'impatto del risparmio attuando le norme del decreto e, in caso di esiti negativi ad adottare le ulteriori e opportune iniziative volte a prevedere nel calcolo dell'importo dello sfondamento della spesa farmaceutica, che almeno una quota pari alla metà di detto importo sia recuperato da ogni produttore in modo ponderato in base all'effettivo sfondamento che ha determinato a concorrere, evitando in tal modo inique penalizzazioni di rimborsi non dovuti per quei produttori che non vi hanno partecipato in alcun modo.

9/5086/**16**. Emerenzio Barbieri, Romano, Lucchese.

La Camera,

premessi che la crescita tendenziale della spesa farmaceutica è dovuta a molteplici fattori, come ad esempio: le abitudini prescrittive dei medici, la mancata verifica da parte delle regioni sulle prescrizioni, l'attività promozionale delle imprese farmaceutiche, a volte fatte in modo

fraudolento e la mancanza di pubblicazione dei farmaci generici per i pazienti;

impegna il Governo

ad eliminare le pastoie burocratiche che impediscono l'uscita in commercio di alcuni generici per meglio armonizzare la spesa farmaceutica.

9/5086/17. Perrotta.